



Il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

Linee di indirizzo sulle modalità applicative della disciplina in materia di prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento, recata dal Titolo III-bis alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, alla luce delle modifiche introdotte dal decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46.

Alle Autorità Competenti al rilascio di
autorizzazione integrata ambientale

All'Istituto Superiore per la Protezione e
la Ricerca Ambientale

Alla luce dei chiarimenti forniti dalla D.G. ambiente della Commissione europea, attraverso pareri relativi alle più frequenti domande (FAQ) inerenti l'applicazione della direttiva 2010/75/UE, e degli approfondimenti finora svolti dal Coordinamento di cui all'articolo 29-quinquies del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, anche in riscontro a quesiti pervenuti in merito dalle autorità competenti al rilascio di autorizzazione integrata ambientale e dalle associazioni di categoria degli operatori economici interessati, si diramano i seguenti primi indirizzi per l'uniforme applicazione sul territorio nazionale della disciplina in materia di "prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento" (IPPC), a seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46.

I presenti indirizzi costituiscono, per gli uffici del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e per l'Istituto Superiore per la Prevenzione e la Ricerca Ambientale, direttiva per la corretta applicazione della norma.

1. Definizione di sito

Con particolare riferimento all'art. 5, comma 1, lettera i-quater, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per "luogo suddetto" si intende il sito di ubicazione dell'installazione, facendo a tal fine riferimento alla normativa ambientale vigente, in particolare alla definizione di sito indicata all'art. 2, punto t) del regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio n. 761/2001 del 19 marzo 2001 sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), che definisce sito: «tutto il terreno, in una zona geografica precisa, sotto il controllo gestionale di un'organizzazione che comprende attività, prodotti e servizi. Esso include qualsiasi infrastruttura, impianto e materiali».

2. Definizione del concetto di attività connessa

Con particolare riferimento all'art. 5, comma 1, lettera i-quater, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per attività accessoria, tecnicamente connessa ad una attività IPPC svolta nel sito (intendendo come "attività IPPC" una attività rientrante in una delle categorie di cui all'allegato VIII alla parte seconda del medesimo decreto legislativo), si intende una attività:

- a) svolta nello stesso sito dell'attività IPPC, o in un sito contiguo e direttamente connesso al sito dell'attività IPPC per mezzo di infrastrutture tecnologiche funzionali alla conduzione dell'attività IPPC e
- b) le cui modalità di svolgimento hanno qualche implicazione tecnica con le modalità di svolgimento dell'attività IPPC (in particolare nel caso in cui il loro fuori servizio determina direttamente o indirettamente problemi all'esercizio dell'attività IPPC).

Ai fini della lettera a) non rilevano le infrastrutture tecnologiche costituite da reti di distribuzione o di collettamento (quali reti elettriche, reti idriche, metanodotti, etc...) a meno che non siano in via principale e prioritaria dedicate alle attività coinsediate, nonché di estensione limitata al sito.

Ai fini della lettera b), nel caso in cui sono le modalità di svolgimento dell'attività IPPC ad avere implicazioni tecniche con l'altra (e non viceversa), si riconosce al gestore (o ai gestori) la facoltà di chiedere comunque di considerare il complesso produttivo quale un'unica installazione.

3. Applicazione dell'istituto del rinnovo periodico

Con l'emanazione del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46, l'istituto del rinnovo periodico, precedentemente disciplinato dall'articolo 29-octies, commi 1, 2 e 3, del D.Lgs. 152/06, non è più formalmente contemplato dall'ordinamento. Conseguentemente:

- a) a partire dal giorno 11 aprile 2014 (data di entrata in vigore del decreto) i provvedimenti di AIA sono rilasciati sulla base del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46, ad esempio non prevedendo più il rinnovo periodico ogni 5, 6 o 8 anni;
- b) ai sensi delle disposizioni transitorie recate dall'articolo 29 decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46, i procedimenti di rinnovo periodico avviati dopo il 7 gennaio 2013 ed in corso, sono convertiti in procedimenti di riesame, senza connesso aggravio tariffario;
- c) qualora riferiti a provvedimenti con scadenza successiva al 10 aprile 2014, i procedimenti di cui al punto b) sono archiviati, ove il gestore lo richieda in esito allo specifico carteggio di cui al punto d);
- d) sono prorogate le scadenze di legge delle autorizzazioni integrate ambientali (AIA) in vigore alla data del 11 aprile 2014 (di fatto la loro durata è raddoppiata). Peraltro spesso nei provvedimenti di AIA è riportata espressamente la prevista data di rinnovo, e pertanto la violazione di tale scadenza potrebbe essere considerata violazione di una condizione autorizzativa. Per tale motivo è opportuno che la ridefinizione della scadenza sia resa evidente da un carteggio tra gestore e autorità competente, anche in forma di lettera circolare, che confermi la applicazione della nuova disposizione di legge alla durata delle AIA vigenti, facendo salva la facoltà per l'autorità competente di avviare di sua iniziativa un riesame alla data del previsto rinnovo. Da tale carteggio, inoltre, dovrà risultare chiaramente come gestire la proroga, fino alla nuova scadenza, delle eventuali fidejussioni prestate quale condizione della efficacia dell'AIA.

4. Modalità di gestione dei procedimenti in corso

Fatto salvo quanto già specificato con riferimento ai procedimenti di rinnovo periodico, per i procedimenti in corso si adotteranno le seguenti modalità applicative:

- a) i procedimenti avviati prima del 7 gennaio 2013, salvo espressa richiesta del gestore di passare al nuovo regime, si sarebbero dovuti concludere secondo le procedure vigenti alla data di presentazione entro il 24 giugno 2014, ai sensi dell'articolo 29 decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46. Ove non sia stato possibile rispettare tale termine, generalmente ordinatorio, le autorità competenti sono invitate al rigoroso rispetto delle procedure previste dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, in materia di conduzione delle conferenze di servizi, nonché a chiudere allo stato degli atti (eventualmente con archiviazione) i procedimenti per i quali il gestore non fornisce nei tempi prescritti le necessarie integrazioni richieste, senza adeguate giustificazioni;

b) i procedimenti avviati dal 7 gennaio 2013 al 10 aprile 2014 si adeguano alle nuove procedure facendo salvi gli esiti conseguiti allo stato degli atti, pertanto, ad esempio:

- se la fase istruttoria è conclusa non è necessario riaprirla per adeguarla alle nuove disposizioni;
- se, a seguito dell'emanazione del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46, le installazioni non sono più soggette ad AIA, i procedimenti sono trasferiti per seguito di competenza alle autorità competenti al rilascio delle altre autorizzazioni ambientali di settore.

5. Presentazione della relazione di riferimento

Per far sì che le relazioni di riferimento contengano informazioni conformi ai criteri definiti a livello nazionale e siano generalmente confrontabili anche in termini temporali, si suggerisce alle autorità competenti di richiedere, in esito all'emanazione del primo decreto ministeriale di cui all'articolo 29-sexies, comma 9-sexies, del decreto legislativo del 3 aprile 2006, n. 152, la presentazione (ove dovuta) della relazione di riferimento o l'adeguamento della relazione di riferimento ancora in corso di validazione. A tal fine si provvederà a indicare, nel decreto citato, i tempi tecnici necessari da concedere ai gestori per l'elaborazione e la presentazione di tale relazione. La richiesta, eventualmente nella forma di avvio di riesame, sarà indirizzata a tutti i gestori di installazioni dotate di AIA o con procedimenti di AIA in corso, per le quali non si sia già provveduto a validare una relazione di riferimento.

Si rammenta in proposito che, in applicazione dell'articolo 29-ter, comma 1, lettera m, del decreto legislativo del 3 aprile 2006, n. 152, la validazione di tale relazione non costituisce parte integrante dell'AIA, né costituisce un elemento necessario alla chiusura dei procedimenti di rilascio dell'AIA, poiché essa può essere effettuata dall'autorità competente con tempi indipendenti da quelli necessari alla definizione delle condizioni di esercizio dell'impianto, anche prima del primo aggiornamento dell'AIA effettuato in attuazione delle disposizioni recate dal D.Lgs. 42/2014.

Si raccomanda, in ogni caso, che i gestori alla emanazione del citato decreto ministeriale si attivino prontamente per la predisposizione della relazione di riferimento, tenendo conto la mancanza di tale elemento (ove dovuto) può determinare l'irricevibilità delle istanze.

6. Soglie delle attività di fabbricazione di prodotti alimentari o mangimi

Ai fini del confronto con le soglie indicate nel punto 6.4.b, dell'allegato VIII, alla parte seconda del decreto legislativo del 3 aprile 2006, n. 152, non rilevano le operazioni che non comportano trattamento e trasformazione dei

prodotti. A tale riguardo l'indicazione normativa, che esclude esplicitamente le operazioni di semplice imballo, va intesa come esemplificativa, e pertanto risulteranno parimenti non rilevanti altre operazioni che non comportano trattamento e trasformazione, quale ad esempio lo stoccaggio per maturazione di prodotti alimentari.

7. Chiarimenti in merito alla nozione di pollame

La nozione di «pollame» che figura al punto 6.6, lett. a), dell'allegato VIII, alla parte seconda del decreto legislativo del 3 aprile 2006, n. 152, alla luce della sentenza della Corte di Giustizia UE del 22 gennaio 2009 sulla Causa C-473/07, deve essere interpretata nel senso che comprende le quaglie, le pernici, i piccioni e più in generale tutti i volatili da allevamento.

8. Chiarimenti in merito alla nozione di frantumatori di rifiuti metallici

Per la definizione di «frantumatori» che figura al punto 5.3. lettere a.5 e b.4, dell'allegato VIII, alla parte seconda del decreto legislativo del 3 aprile 2006, n. 152, si faccia riferimento alla definizione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera m, del D.Lgs. 209/2003. Il termine, in particolare, va interpretato coerentemente al termine "shredder" impiegato nella versione inglese della direttiva 2010/75/UE, riferendosi ad un dispositivo che determina con azione meccanica la riduzione in pezzi e frammenti di un rifiuto costituito da un oggetto metallico, allo scopo di ottenere residui di metallo riciclabili.

9. Oggetto dei controlli

L'estensione dell'oggetto dei controlli può dar adito a dubbi interpretativi, alla luce dell'articolo 29-sexies, comma 6-ter, del decreto legislativo del 3 aprile 2006, n. 152, che impegna a effettuare nel corso delle ispezioni "l'esame di tutta la gamma degli effetti ambientali indotti dalle installazioni". Al riguardo, peraltro, una lettura estensiva della norma sarebbe incoerente, poiché imporrebbe di fatto all'ente di controllo (che non ha in merito specifica competenza) di effettuare una nuova istruttoria completa sull'installazione ad ogni sopralluogo, ed inoltre prevederebbe per alcuni effetti ambientali indotti (specificati al comma 6-bis del medesimo articolo 29-sexies) sopralluoghi più frequenti dei controlli. Pertanto, il disposto normativo va interpretato alla luce del fatto che gli effetti ambientali potenzialmente indotti sono già stati oggetto dell'istruttoria dell'istanza, che ha individuato gli effetti accertati e, per ciascuno di essi, la più opportuna periodicità dell'ispezione. Compito dell'ente di controllo è quello di effettuare gli accertamenti nei limiti di quanto espressamente programmato nell'AIA, limitando gli eventuali approfondimenti istruttori alle sole modalità applicative del Piano di monitoraggio e controllo. Resta, in ogni caso, ferma la facoltà per

l'ente di controllo di rilevare la presenza di possibili problematiche non già valutate in fase istruttoria e segnalarle all'autorità competente per eventuali seguiti, ad esempio per l'avvio di un procedimento di riesame.

Resta inoltre fermo che, ove, in esito ad un procedimento coordinato (o unico) VIA/AIA, i controlli programmati nel Piano di monitoraggio e controllo siano comprensivi di quelli degli effetti ambientali indotti dall'installazione, previsti in attuazione della disciplina VIA, ai sensi di quanto disposto all'art. 29-sexies, comma 6-ter, tali controlli sono effettuati contestualmente a quelli AIA.

Ove il singolo controllo sia articolato, per necessità tecniche, in più visite in loco, il lasso di tempo di cui al terzo periodo, dell'articolo 29-decies, comma 5, del D.Lgs. 152/2006, entro il quale notificare al gestore gli esiti del controllo, si farà decorrere dalla data della conclusione dell'ultima visita in loco, dal momento che prima di tale ultima visita gli esiti dell'intero controllo non potrebbero in ogni caso essere disponibili.

10. Sospensione dell'autorizzazione

Ai sensi della nuova formulazione dell'articolo 29-decies, comma 9, lettera b), del decreto legislativo del 3 aprile 2006, n. 152, l'autorità competente

- a) ove accerti la presenza di violazioni alle condizioni dell'AIA reiterate per più di due volte all'anno, è in ogni caso tenuta a disporre la sospensione dell'attività per un tempo determinato;
- b) è inoltre tenuta a disporre la sospensione nel caso in cui l'inosservanza determini "situazioni". Nell'applicare tale disposizione pare opportuno tenere conto del disposto comunitario, che chiarisce che la sospensione è riferita al caso in cui si manifestino situazioni *di immediato pericolo o danno per l'ambiente o per la salute umana*¹, imponendo contestualmente che la sospensione perduri fino al ripristino della conformità.

Riguardo la prima casistica, non discendente da obblighi comunitari (violazioni reiterate ma non immediatamente pericolose), pare logico considerare reiterate anche le violazioni continuate (ad esempio quelle per cui la diffida ad avviare le azioni per far cessare l'inadempienza siano rimaste ripetutamente senza esito positivo) e come anno di riferimento considerare i 365 giorni precedenti l'ultimo accertamento. Va inoltre chiarito che, ai fini del conteggio, ci si deve riferire alla reiterazione delle medesime violazioni (ad esempio, violazione del medesimo limite di emissione, per la medesima sostanza, in corrispondenza del medesimo punto di emissione).

¹ Il fatto che le "situazioni" si riferiscano a tale casistica è chiarito dal testo della direttiva 2010/75/UE, che per mero errore materiale non è stato a riguardo fedelmente riportato nella norma di recepimento nazionale (art. 7, comma 9, del D.Lgs. 46/2014)

Nella seconda casistica (violazioni che determinano un pericolo immediato), sia per garantire il rispetto degli obblighi comunitari, sia per tutelare salute ed ambiente, il periodo di sospensione dovrà coprire i tempi tecnici necessari al superamento dell'inottemperanza, ed essere eventualmente prorogato nel caso di ritardi nell'attuazione dei necessari interventi. A tal fine si raccomanda di prevedere nell'autorizzazione che, in esito alla sospensione disposta per tale motivo, sia programmato un controllo aggiuntivo da parte dell'ente di controllo, da effettuare prima del riavvio, previa comunicazione da parte del gestore che dia conto del superamento della criticità, con connessa integrazione tariffaria. Nelle more dell'emanazione del decreto di cui all'articolo 33, comma 3-bis, del D.Lgs. 152/06, per determinare l'ammontare di tale integrazione tariffaria si farà riferimento (in attuazione del comma 3-ter del medesimo articolo) alla tariffa del singolo controllo Tc indicata all'allegato IV del decreto 24 aprile 2008.

Riguardo tale seconda casistica, inoltre, pare opportuno puntualizzare che le uniche violazioni pertinenti sono violazioni di esplicite prescrizioni dell'autorizzazione integrata ambientale, suscettibili di determinare nell'immediato futuro (ulteriori) effetti negativi sull'ambiente, a meno che con la sospensione non si provveda a farle cessare o a rendere impossibile il loro riproporsi a breve. Non sono pertanto pertinenti le violazioni di obblighi normativi non esplicitamente richiamati nell'AIA (ad esempio, valori limite di emissione per sostanze non ritenute pertinenti e significative a valle dell'istruttoria e pertanto non fissati nell'AIA), violazioni che di per sé non causano immediati effetti immediati (ad esempio mancata trasmissione di un piano di adeguamento da realizzare negli anni successivi), o i cui effetti sono terminati (ad esempio violazione *una tantum* di un valore limite di emissione in condizioni di normale esercizio).

11. Chiarimenti in merito alla capacità di incenerimento

Con riferimento alle categorie di attività di cui al punto 5.2 dell'allegato VIII, alla Parte Seconda, del D.Lgs. 152/06, per la definizione di «capacità» si dovrà fare riferimento alla definizione di capacità nominale di cui all'articolo 237-ter, comma 1, lettera h), del medesimo D.Lgs. 152/06.

12. Chiarimenti in merito agli obblighi di pubblicazione

L'articolo 29-quater, comma 3, del D.Lgs. 152/06, indica in generale che gli obblighi di pubblicità per i procedimenti di AIA sono assolti con la pubblicazione di informazioni sul sito dell'autorità competente, ma rimane un richiamo all'obbligo di riportare su tale sito anche le informazioni pubblicate dal gestore ai sensi del medesimo comma. Tale ultimo obbligo, di fatto, non ha alcun effetto, salvo il caso di contemporaneo avvio di procedura di

valutazione di impatto ambientale. In tal caso, difatti, vige l'obbligo di pubblicazione a mezzo stampa da parte del gestore di informazioni unificate relative al procedimento congiunto di VIA-AIA (o ai procedimenti coordinati di VIA e di AIA). In tal caso l'autorità competente al rilascio dell'AIA dovrà pubblicare sul suo sito anche l'annuncio a mezzo stampa del gestore.

13. Chiarimenti in merito all'impiego delle linee guida MTD

Per tutti i procedimenti avviati dopo il 7 gennaio 2013, le linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili emanate ai sensi del D.Lgs. 372/99 o del D.Lgs. 59/2005 non costituiscono più un riferimento normativo. Tali documenti, peraltro, potranno essere considerati quali utili riferimenti tecnici per le parti non compiutamente illustrate e approfondite dai BREF comunitari.

14. Primi chiarimenti in merito agli impianti esistenti non già soggetti ad AIA

Si chiarisce che all'articolo 29, comma 2, del D.Lgs. 46/2014 il riferimento al caso in cui "l'esercizio debba essere autorizzato con altro provvedimento" si riferisce alle installazioni IPPC che, in forza di norme speciali, non debbono essere autorizzate con le procedure di cui al Titolo III-bis, della Parte Seconda, del D.Lgs. 152/06, poiché soggette ad altre autorizzazioni con valore di AIA, quale l'autorizzazione unica ai sensi del D.Lgs. 387/2003.

Roma,

Gian Luca Gallati
